

STATUTO

**CONSORZIO VIALEDEIMILLE
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MILANO MI VIALE DEI MILLE 1

Numero REA: MI - 2069762

Codice fiscale: 09118310961

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-12-2019 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" del n. 4246/2813 di repertorio

**STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B
"CONSORZIO VIALEDEIMILLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi dell'articolo 8 della legge 381/91 una società cooperativa sociale di tipo "B" denominata: "CONSORZIO VIALEDEIMILLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

ARTICOLO 2 SEDE

La società ha sede nel Comune di Milano.

Essa potrà istituire sedi secondarie, rappresentanze, filiali, in Italia e all'estero.

Il trasferimento dell'indirizzo della società nell'ambito dello stesso Comune è di competenza degli amministratori.

ARTICOLO 3 DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci. La società è tenuta ad aggiornare il predetto libro con le indicazioni comunicate dai soci con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 4 DURATA

La durata della società è stabilita fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2099 (duemilanovantanove), salvo proroghe o anticipato scioglimento.

TITOLO II

NORME APPLICABILI

ARTICOLO 5 LEGGI SPECIALI E NORME APPLICABILI ALLA SOCIETA'

COOPERATIVA

Alla cooperativa si applicano le norme delle leggi speciali che regolano le cooperative sociali e l'attività d'impresa corrispondente all'oggetto sociale, le norme del codice civile relative alle società cooperative, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

TITOLO III

SCOPO E OGGETTO

ARTICOLO 6 MUTUALITÀ PREVALENTE.

È fatto divieto alla società:

- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato;
- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

ARTICOLO 7 SCOPO

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati ed in particolare a soggetti ristretti nelle libertà.

Essa si propone lo svolgimento delle attività previste dal presente statuto finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 1 comma 1 punto b) della legge 381/91, nonché della legge Regione Lombardia 18 novembre 2003 n. 21 e della legge Regione Lombardia 14 febbraio 2008 n. 1 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare, la società ha lo scopo di promuovere il lavoro delle imprese presenti all'interno delle istituzioni carcerarie e la conseguente commercializzazione di beni e servizi dei soci.

La società non ha scopo di lucro e si propone di migliorare le condizioni economiche, sociali, formative dei soci delle cooperative aderenti, procurando loro un'occupazione lavorativa stabile, attraverso la gestione in forma di impresa di servizi.

Lo scopo che le cooperative aderenti intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, e sociali dei rispettivi soci.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La società intende impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione dei valori morali e sociali della Cooperazione all'interno del Movimento Cooperativo italiano e della società tutta.

La società per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività deve cooperare attivamente in tutti i modi possibili con le altre cooperative e consorzi, su scala locale, nazionale e internazionale.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge del 3 aprile 2001, n. 142.

ARTICOLO 8 OGGETTO SOCIALE

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto:

- 1) promuovere la collaborazione e lo scambio tra le cooperative sociali con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini, che soffrono condizioni di detenzione, svantaggio e di emarginazione, sviluppando i processi di cittadinanza attiva e solidale delle comunità locali, coordinando l'attività tra le cooperative stesse in modo da renderla più produttiva ed incisiva nel tessuto sociale;
- 2) fornire alle associate servizi di supporto e consulenza tecnico amministrativa, commerciale, ed offrire quant'altro necessario, per migliorare la loro efficacia operativa; tali servizi verranno svolti anche inserendo al lavoro persone svantaggiate ex art. 4 legge 381/91 con particolare attenzione ai detenuti ed anche ex art 2 , lettera f) del regolamento CE n. 2204/ 2002;
- 3) promuovere la solidarietà sociale e i diritti di cittadinanza attraverso l'utilizzo appropriato delle tecnologie informatiche e della comunicazione elettronica e non;
- 4) favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle cooperative anche commercializzandone i prodotti ed offrendo a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati, direttamente o tramite convenzioni od altre forme di contratto, prodotti e servizi;

- 5) gestire, sia direttamente che tramite le cooperative socie, attività di formazione ed addestramento realizzate anche con l'ausilio della Regione Lombardia, del Fondo Sociale Europeo e di qualsiasi ente o istituzione pubblica o privata, presso la propria sede o presso altre strutture.
In tale ambito la società potrà;
- stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica;
 - stimolare ed accrescere competenze e professionalità specifiche;
 - gestire attività formative tese a perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini;
 - gestire attività di prevenzione e sensibilizzazione sul territorio volte alla promozione del benessere socio relazionale e al miglioramento della qualità della vita;
 - gestire attività di formazione professionale e di riqualificazione;
 - gestire attività di formazione di formatori e del personale docente;
 - gestire servizi di supporto all'inserimento lavorativo;
 - gestire attività di formazione per la gestione, l'organizzazione e lo sviluppo d'impresa non profit e profit e l'implementazione e lo sviluppo di sistemi di qualità.
- I destinatari delle azioni formative potranno essere i soci, quanti partecipano all'attività delle cooperative o qualsiasi soggetto al quale tali azioni possono portare giovamento;
- 6) attuare, sia direttamente che tramite le cooperative socie iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi delle carceri e in generale sui problemi di cooperative ristrette; promozione e coordinamento di studi e ricerche per il miglioramento e la valorizzazione dei servizi offerti dalle cooperative associate;
- 7) coordinare il rapporto con gli enti pubblici e con il mondo imprenditoriale locale;
- 8) promuovere e favorire, attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative di cooperazione sociale;
- 9) assistere le cooperative nelle procedure per l'ottenimento della certificazione di qualità, nonché svolgere a loro favore, sulla base di un apposito regolamento, un costante servizio di controllo del rispetto delle procedure e standard di qualità propri della società stessa, in modo tale da garantire agli enti di certificazione ed ai terzi l'osservanza – anche da parte delle associate non singolarmente certificate - di condizioni e livelli di qualità non inferiori a quelli della società medesima;
- 10) fornire ai soci beni, servizi e lavori a condizioni migliori e più funzionali di quelle che singolarmente potrebbero avere;
- 11) promuovere in nome e per conto dei partecipanti gli atti, le procedure e quanto necessario al fine di permettere ed agevolare la partecipazione di questi agli appalti indetti con qualunque sistema dalle stazioni appaltanti. La società potrà pure favorire ed assistere le imprese partecipanti sia singolarmente che in gruppo o sotto forma di associazioni temporanee di imprese per iniziative in tal senso analoghe ad esse;

- 12) Collaborare con Enti ed Organizzazioni Nazionali ed Internazionali per promuovere e gestire iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale finalizzate alla diffusione di una cultura della mondialità, alla salvaguardia dei diritti fondamentali degli esseri umani ed alla realizzazione di esperienze di sviluppo che siano eque sotto il profilo sociale, sostenibili sotto il profilo ecologico e sensibili dal punto di vista del rispetto delle differenze culturali locali e favorire sul territorio la pari dignità e l'inserimento sociale di persone svantaggiate;
- 13) Per il conseguimento dei propri scopi la società, anche tramite l'istituzione di un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi lavorative, potrà svolgere le seguenti attività nell'interesse degli enti partecipanti:
- a) Produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere nei settori: idraulica, riscaldamento, elettricista, microelettronica, muratura ed imbiancatura, tipografia, litografia, legatoria e commissionaria libraria, bigiotteria e decorazioni, produzioni lapidi, lavori di ceramica, protesi dentarie e manufatti odontotecnici, lavori di pulizia, assunzioni in proprio di manutenzioni di pronto intervento e non, anche domestiche, scolastiche o di ogni tipo; accessori di abbigliamento, articoli da regalo e prodotti di cosmesi; laboratori di produzione e laboratori di artigianato (lavorazioni di oggetti in rame, legno, cera, metallo, tappeti, resine, pizzi di varie fogge e dimensioni, foulard etc.); lavorazioni del legno, del vetro, del cristallo, della terracotta; lavori di tessitura e restauro di stuoie, tappeti, arazzi e di altri elementi di arredi in genere e la loro decorazione; lavorazione della lana e del cotone e di altre fibre vegetali o animali; confezionamento, riparazione, ultimazione e restauro, utilizzando materiale fornito da terzi committenti o materiale acquistato in proprio, di ogni genere di manufatti in stoffa, ivi compresa la commercializzazione dei prodotti così ottenuti nonché l'effettuazione di ogni genere di lavoro sartoriale;
 - b) conduzione di aziende agricole nonché coltivazioni ortofrutticole o florovivaistiche comprese le attività connesse di conservazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti; cura e manutenzione di parchi, giardini, terrazzi e del verde pubblico in genere, con relativi impianti di irrigazione, rimboschimento e recupero di terreni incolti; all'uopo la società potrà dotarsi di apposite strutture e impianti; allevamento di api e commercializzazione dei derivati;
 - c) servizi di informatizzazione comprendenti servizi di data – entry , lettura e archiviazione ottica di documenti cartacei per Enti Pubblici e Privati; servizi di rilevazione, gestione, elaborazione ed aggiornamento dati, rilievi, informatizzazione e gestione, lettura contatori, bollettazione e recapito, rilievi e sviluppo di cartografia, rilevazione ed informatizzazione del territorio e della gestione tributi; soluzioni informatiche per la gestione del territorio; produzione, vendita e assistenza di software e hardware con relative consulenze; realizzazione di siti web (internet, intranet, extranet), portali e-commerce, applicazioni per dispositivi mobile, prodotti di advertising

- digitale; progettazione e realizzazione di sistemi informatici aziendali; realizzazione e diffusione di materiale promozionale e informativo; gestione di applicazioni interattive per i mezzi digitali, attraverso l'erogazione e la commercializzazione di servizi relativi ai mezzi di trasmissione e condivisione di dati secondo le tecnologie attuali e future incluse, a titolo di esempio, televisione interattiva digitale, internet, telefonia fissa e mobile, trasmissioni satellitari, apparati elettronici abilitanti ai servizi di rete; gestione di pubbliche relazioni per conto terzi anche in ambito dei media digitali, ivi compresi social network attuali e futuri (a titolo di esempio non esaustivo Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest, Youtube); azioni di marketing diretto, elaborazioni grafiche, stampa e spedizione di elaborati grafici; servizi di stenotipia, fonoregistrazioni e trascrizioni per Enti Pubblici e Privati; servizi postali anche in esclusiva se consentiti dalle normative vigenti; attività nel settore della produzione e post-produzione di contenuti multimediali da diffondere attraverso reti radiofoniche, televisive e telematiche; realizzazione, anche per conto terzi, e masterizzazione di audio-video artistici o istituzionali, di video produzioni così come tutte le tecniche di trascrizione di sistema di prodotti audio e video; consulenze per la progettazione e produzione di merchandising;
- d) servizi di archiviazione digitale ed ottica di documenti, libri e di banche dati sia private che pubbliche, ricerche tematiche del patrimonio storico ambientale, archiviazione ed inventario di biblioteche, meccanizzazione dei dati riguardanti i beni culturali, censimenti applicati al territorio con rilevazione statistica; attività inerenti il commercio elettronico, anche inteso come distribuzione organizzata di prodotti; servizi di segreteria e organizzazione (compresi: elaborazione dati, battitura testi e attività connesse);
- e) gestire sia direttamente che congiuntamente o tramite le imprese partecipanti attività sanitarie, riabilitative, socio-sanitarie, socio-assistenziali, educative, assistenziali formative, anche in riferimento alla lettera a) art. 1 della L. 381/91, sia di carattere residenziale che semi – residenziale e / o domiciliare e/o poliambulatoriale e/o ospedaliero e/o relativi a strutture di riabilitazione in genere; in particolare potrà gestire attività rivolte a diverse tipologie di persone in stato di disagio, tra cui minori, disabili, anziani, malati mentali, alcooldipendenti e tossicodipendenti, emarginati gravi, extracomunitari, eccetera;
- f) gestione sia diretta, sia tramite altre cooperative o Consorzi di cooperative, nonché mediante associazioni temporanee d'impresa delle forniture, servizi e lavori pubblici (lavori e opere pubbliche); attività di progettazione, realizzazione e manutenzione del verde pubblico e/o privato; attività di forestazione urbana, lavori nel campo dell'ecologia, di ingegneria naturalistica e di valorizzazione e tutela dell'ambiente: attività edilizie;
- g) Servizi inerenti la gestione dei rifiuti (materie prime e secondarie), studi di fattibilità, definizione dei progetti di intervento, raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti, raccolta differenziata porta a porta degli ingombranti, gestione di isole ecologiche, dei centri di selezione, dei centri di compostaggio e delle discariche; sensibilizzazione della

popolazione, progetti innovativi per l'utilizzo alternativo della materie prime secondarie (residui);

- h) esercizio, somministrazione e gestione di alberghi, ristoranti, trattorie, mense aziendali e scolastiche, tavole calde e fredde, gastronomia, gelateria, macelleria, caffetterie, pizzerie, sale da bar, pasticcerie, discoteche o simili, campeggi, turismo sociale, spacci di enti pubblici e privati; produzione, lavorazione e commercializzazione di pane e prodotti da forno; servizi di distribuzione e consegna a domicilio anche per conto terzi; organizzazione di buffet presso terzi, servizi catering, convegni, feste, intrattenimento e svago; progettazione, installazione e manutenzione di attrezzature e macchine (anche automatizzate) per lo sviluppo del settore bevande calde/fredde;
- i) servizi di guardiana e custodia non armata, portierato, custodia parcheggi;
- l) altri servizi come: pulizie, lavanderie, sanificazioni, disinfezioni, derattizzazioni, traslochi, sgomberi, tinteggiatura di locali civili ed industriali, servizi cimiteriali e affini, gestione di canili, facchinaggio, assemblaggio (componenti elettrici ed elettronici), nonché di imballaggio di materiali vari; commercializzazione di occhiali completi da sole e da vista, lenti oftalmiche, lenti a contatto e relativi liquidi, accessori vari per occhiali);
- m) gestione, diretta o per conto delle imprese partecipanti, di impianti sportivi, ricreativi e di ristorazione, turismo sociale e culturale; gestione di canili e rifugi per il ricovero di animali; allevamento di qualunque specie animale e comunque qualsiasi attività zootecnica, nonché lo svolgimento di qualunque altra attività connessa o affine; assistenza animali (prodotti e servizi);
- n) attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti elettrici, radiotelevisivi, elettronici, di riscaldamento e climatizzazione, idraulici, solari e fotovoltaici e altri impianti che utilizzano energie rinnovabili, all'interno di edifici adibiti ad uso civile e/o ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi diversi da quello civile; restauro del patrimonio storico edilizio; progettazione, manutenzione e gestione dell'arredo urbano; recupero e ripristino e commercializzazione di prodotti usati di qualsiasi genere compresi libri, quadri, mobili, accessori, abiti; assunzione di lavori di manutenzione, di lavori di impiantistica civile ed industriale, domestica, scolastica, per pubbliche amministrazioni e privati; effettuazione di attività meccanica, impiantistica gas e metano per auto, carrozzieri;
- o) fornitura di servizi di telecomunicazioni, a titolo esemplificativo, servizi di telefonia vocale, telefonia per gruppi chiusi di utenti, trasmissione di segnali video, voce e dati, consentiti dalla normativa applicabile, incluse le relative attività accessorie, complementari e strumentali; fornitura di servizi di assistenza ad imprese e privati, connessi con l'uso di nuove tecnologie nel campo della telematica nonché il noleggio di strumenti ad alta tecnologia sia nell'ambito del lavoro, sia in quello domestico;
- p) organizzazione di congressi, conferenze, concerti e manifestazioni promozionali, progettazione e realizzazione di servizi editoriali con

- esclusione dell'edizione e della stampa di giornali quotidiani; progettazione e realizzazione, anche per conto terzi, e allestimenti di opere scenotecniche o comunque legate a produzioni inerenti al mondo dello spettacolo, della televisione, del cinema, del teatro e della musica; tecniche per fiere o mostre o eventi performativi in genere; produzione e vendita di pubblicazioni scientifiche e divulgative, anche periodiche; strumenti multimediali educativi e didattici, riproduzioni di eventi musicali e culturali; promozione di attività sportive o similari, afferenti a tutte le discipline praticate; allestimento di laboratori teatrali, corsi di danza, corsi musicali, corsi di voce e canto, laboratori di pittura creativa, di scrittura creativa, di regia e coreografia, laboratori di discipline olistiche, laboratori video e cinematografia, scenotecnica e illuminotecnica; equipe tecniche di montaggio teatrale o fonico o luci e accompagnamento a produzioni proprie o per conto terzi, collaborazioni con teatri stabili e compagnie di giro o istituzioni nella promozione di rassegne o festival; servizi di affitto aule, attrezzature, spazi attrezzati, sale riunioni, locali ed uffici per periodi variabili; affissione manifesti e locandine, volantinaggio, trasporto cose e persone, distribuzioni giornali; servizi per gestione palestra, attività di assistenza bagnanti, servizi per gestione bagni-docce, Pony Express, consegna pacchi e plichi inferiori a 20 Kg per conto terzi;
- q) attività di consulenza per l'avvio e lo sviluppo imprenditoriale e commerciale con particolare riferimento alle imprese sociali (Onlus); interesse e partecipazioni in cooperative, Consorzi ed altre società;
 - r) assumere la cura tecnica ed amministrativa dei complessi immobiliari, cooperativi e di quanto altro sorgerà per iniziativa della società, sia direttamente, che attraverso le cooperative partecipanti o attraverso acquisiti o donazioni in capo alla società; curare l'amministrazione e la manutenzione di stabili costruiti direttamente e/o dalle cooperative e dagli altri enti partecipanti;
 - s) assumere il compito della costruzione di strutture immobiliari per le cooperative e gli altri enti partecipanti svolgendo qualsiasi attività affine o collegata con lo scopo sociale, atta a favorire l'attività edilizia propria e/o degli enti partecipanti;
 - t) svolgere nell'interesse degli enti partecipanti presso i competenti organi pubblici e privati, tutte le pratiche necessarie per ottenere contributi, finanziamenti ed in genere tutte le agevolazioni previste dalle vigenti leggi;
 - u) regolare fra i soci, a mezzo di assegnazioni, le esecuzioni dei lavori, opere, servizi e forniture assunte e contribuire nel modo più efficace alla conduzione tecnica ed economica delle commesse prestando la dovuta assistenza;
 - v) predisporre e registrare marchi con cui contraddistinguere servizi e prodotti, da concedere in utilizzo, anche dietro corrispettivo, ai soci e/o a terzi, che dovranno impegnarsi al rispetto degli specifici obblighi previsti da apposito regolamento.
- La società gestisce direttamente o in convenzione servizi di consulenza prevalentemente agli enti partecipanti. In particolare, la società fungerà da centro servizi fornendo prestazioni nei seguenti settori:
- assistenza tecnico-amministrativa;

- assistenza organizzativa e gestionale;
- marketing e promozione;
- sviluppo commerciale e delle reti distributive;
- assistenza ed organizzazione attività formative;
- ricerca e sviluppo;
- reperimento finanziamenti agevolati;
- reperimento e gestione patrimoni immobiliari;
- immagine e comunicazione;
- tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- sviluppo ed implementazione dei sistemi di qualità;
- tutela ambientale e risparmio energetico.

La società potrà fare da General contractor per i propri soci, prestando, inoltre, servizi di supporto sulla disciplina degli appalti.

La società potrà aderire o assumere partecipazioni in altri organismi societari o consortili o federativi la cui azione possa essere utile alla società stessa o ai soci.

È escluso l'esercizio di ogni attività esclusiva o riservata.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché assumere interessenze o partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo o connesso al proprio, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico.

TITOLO IV

SOCI

ARTICOLO 9 NUMERO E TIPOLOGIE DI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore a quello stabilito dalla legge.

Possono essere soci le cooperative sociali di tipo "B" di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Possono, inoltre, essere soci gli enti diversi dalle persone fisiche aventi capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 8 legge 8 novembre 1991, n. 381, la base sociale del presente consorzio costituito in forma di cooperativa sociale deve essere formata in misura non inferiore al 70% (settanta per cento) da cooperative sociali di tipo "B".

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della società, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della società stessa, salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

ARTICOLO 10 PROCEDURA DI AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- * l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;
 - * l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale esperienza maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro conforme al presente statuto e all'apposito regolamento;
 - * la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. Gli enti diversi dalle persone fisiche devono allegare alla domanda:
 - * copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
 - * estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione.
- L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal presente statuto, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento dei conferimenti. In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare e comunicare entro sessanta giorni la relativa delibera all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla sua domanda si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla stessa.

ARTICOLO 11 DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Le quote sottoscritte dovranno essere versate interamente all'atto di ammissione.

I soci sono obbligati:

1. al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
3. a mettere a disposizione le proprie capacità in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

ARTICOLO 12 TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI

COOPERATORI-LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La cooperativa cura l'inserimento del socio nell'ambito della struttura organizzativa sociale favorendone l'occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa dei soci.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO V

CESSAZIONE DEL RAPPORTO SOCIALE

ARTICOLO 13 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per scioglimento o messa in liquidazione della persona giuridica socia.

ARTICOLO 14 RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il diritto di recesso non può essere esercitato dal socio prima che siano decorsi due anni dal suo ingresso nella società.

ARTICOLO 15 ESCLUSIONE

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

1. non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
2. venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
3. venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo ;

4. si trovi in condizioni di inabilità a partecipare all'attività di lavoro;
5. abbia iniziato le procedure di liquidazione dell'impresa;
6. non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto; che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

La delibera di esclusione deve essere specificamente motivata, e deve indicare con precisione l'addebito o comunque la causa di esclusione. L'organo amministrativo dà immediata comunicazione della delibera a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto. L'esclusione produce effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di ricezione, da parte del socio, della comunicazione avente ad oggetto la relativa decisione.

Dalla suddetta data, il socio non è più ammesso all'esercizio dei diritti sociali.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti; pertanto, in caso di esclusione l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

ARTICOLO 16 PROVVEDIMENTI E RESPONSABILITA' IN CASO DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio consegue la risoluzione di eventuali rapporti di lavoro e o contrattuali precedentemente instaurati. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questo, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

ARTICOLO 17 CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie saranno demandate alla procedura arbitrale, di cui al presente statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dell'organo amministrativo dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ARTICOLO 18 FUSIONE E O TRASFORMAZIONE DEL SOCIO

In caso di fusione e o trasformazione del socio, il nuovo soggetto giuridico ha diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che possessa i

requisiti previsti per l'ammissione.

ARTICOLO 19 LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE

I soci hanno diritto, a seguito dello scioglimento del singolo rapporto sociale, unicamente al rimborso del capitale sociale, secondo quanto stabilito nell'art. 2514 del codice civile.

Il pagamento della quota così liquidata dovrà essere effettuato, senza interessi, entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio. Relativamente alle quote assegnate a titolo di ripartizione di ristorni, il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

ARTICOLO 20 PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci receduti od esclusi dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro cinque anni e sei mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

TITOLO VI

STRUMENTI FINANZIARI

ARTICOLO 21 STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'assemblea, la cooperativa può emettere strumenti privi di diritti di amministrazione destinati a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526, comma 4, c.c.

In tal caso, con deliberazione e regolamento approvati dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

1. l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
2. le modalità di circolazione;
3. i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di pagamento degli interessi;
4. il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori degli strumenti finanziari di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2415 ss. c.c., in quanto compatibili.

TITOLO VII

QUOTE DEI SOCI

ARTICOLO 22 QUOTE DEI SOCI

Il capitale sociale, sottoscritto dai soci, è suddiviso in quote di partecipazione, ai sensi di legge.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo la cessione può essere effettuata solo per l'intera quota detenuta.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i

requisiti previsti dal presente statuto.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto.

TITOLO VIII

PATRIMONIO BILANCIO E UTILI

ARTICOLO 23 PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della società è costituito: dal capitale sociale variabile;

1. dalla riserva legale;
2. dalle riserve indivisibili previste dalla legge ed eventualmente dal presente statuto;
3. dall'eventuale riserva da sovrapprezzo;
4. dall'eventuale riserva costituita con versamenti a fondo perduto dei soci;
5. dagli altri fondi e riserve eventualmente previsti dalla legge.

ARTICOLO 24 CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è variabile, e non è quindi fissato in un ammontare prestabilito. Esso è costituito dai conferimenti dei soci.

Il capitale è rappresentato da partecipazioni, che non possono essere rappresentate da azioni, del valore nominale di Euro 1.200,00 (milleduecento) ciascuna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti. Si applicano le previsioni dell'art. 2465 del codice civile.

ARTICOLO 25 RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ritorno ai soci cooperatori-lavoratori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ritorno è ripartito tra i soci cooperatori-lavoratori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

1. mediante erogazione diretta;
2. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

ARTICOLO 26 ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, qualora ricorrano le condizioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte dell'avanzo netto di gestione; una volta effettuati gli accantonamenti obbligatori per legge, ed in particolare dopo aver destinato alla riserva legale utili nella misura non inferiore al trenta per cento, la residua parte degli utili netti può essere

destinata alla ripartizione dei ristorni tra i soci.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

E' comunque in ogni caso vietato:

1. distribuire i dividendi;
2. distribuire le riserve fra i soci operatori-lavoratori.

E' inoltre obbligatorio devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale eventualmente rivalutato, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IX ORGANI DELLA SOCIETA' ARTICOLO 27 ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono organi della società cooperativa:

1. l'assemblea dei soci;
2. il consiglio di amministrazione;
3. il collegio sindacale, se previsto per legge o nominato volontariamente.

SEZIONE I ASSEMBLEA ARTICOLO 28 CONVOCAZIONE

Il consiglio di amministrazione convoca la assemblea mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata A.R. o a mano o via fax o tramite altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun avente diritto di voto almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

L'organo amministrativo può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione dell'assemblea.

L'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta, se questa è fatta, con l'indicazione delle materie da trattare, da un singolo amministratore, o da tanti soci, che esprimano almeno un decimo dei voti; qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo, se nominato.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto dal presente statuto per l'approvazione del bilancio.

ARTICOLO 29 ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea, oltre a quanto previsto nelle altre disposizioni del presente statuto:

1. approvare la relazione annuale circa il perseguimento dello scopo sociale e l'attività sociale effettivamente svolta;
2. approvare il bilancio annuale e decidere circa la destinazione degli utili o la copertura delle perdite;
3. fissare la quota di ammissione per i nuovi soci;
4. deliberare sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi del presente

- statuto;
5. deliberare sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
 6. fissare la retribuzione dei sindaci, se previsti per legge o nominati volontariamente;
 7. approvare i regolamenti formulati dall'organo amministrativo;
 8. stabilire il limite massimo degli impegni passivi che l'organo amministrativo è autorizzato a contrarre per conto della cooperativa;
 9. deliberare sulla compravendita di immobili e costituzione e/o trasferimento di diritti reali;
 10. deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, sottoposti a suo esame con regolare ordine del giorno dall'organo amministrativo oppure in seguito a richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei soci.

L'assemblea delibera inoltre sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione della istituzione o della soppressione di unità locali, di competenza dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 30 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano personalmente o per delega almeno la metà dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

È altresì ammesso il voto per corrispondenza.

Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Per la validità delle deliberazioni della assemblea sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea sia in prima sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

ARTICOLO 31 INTERVENTO, VOTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Hanno diritto al voto in assemblea i soci iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Tutti i soci hanno diritto ad un voto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.

ARTICOLO 32 FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, o, in sua assenza, dal vicepresidente o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea designa altresì il segretario e due scrutatori.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi previsti dalla legge o qualora il Presidente lo ritenga opportuno, la verbalizzazione sarà effettuata da un notaio.

Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

SEZIONE II ORGANO AMMINISTRATIVO ARTICOLO

33 NOMINA, COMPOSIZIONE E DURATA

La cooperativa può essere amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

Gli amministratori devono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione all'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale e in conformità dei criteri e dei parametri stabiliti all'uopo da apposito regolamento elettorale.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvi i casi in cui delibera in forma collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle delibere del consiglio di amministrazione è necessaria la

presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Il consiglio di amministrazione relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545 - octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovisoci.

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

SEZIONE III CONTROLLI

ARTICOLO 34 COLLEGIO SINDACALE

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nell'apposito registro.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche

individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 c.c. Peraltro, l'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Salvo diversa decisione dei soci, il collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei conti.

ARTICOLO 35 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Con decisione dei soci la funzione di revisione legale dei conti può essere attribuita a un revisore o a una società di revisione.

TITOLO X

NORME FINALI

ARTICOLO 36 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste dal presente statuto per tale ipotesi disporrà in merito a:

1. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
2. la nomina dei liquidatori, con l'indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
3. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, in conformità alle norme di legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le stesse maggioranze previste dal presente statuto per lo scioglimento della società. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ARTICOLO 37 DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotto il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori-lavoratori, eventualmente rivalutate.

ARTICOLO 38 CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'ordine degli avvocati del luogo ove la società ha sede.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo, in cui ha sede la cooperativa.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

L'arbitrato avrà luogo presso la sede legale della cooperativa.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché, ove possibile, quelle relative alle impugnazioni delle decisioni dei soci e degli organi sociali.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, articolo 34.

ARTICOLO 39 DISPOSIZIONI FINALI

Le clausole mutualistiche previste dall'articolo 2514 c.c. per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, previste nel presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi statali e regionali sulla cooperazione.

F.to Luisa Elia Maria Della Morte

F.to Debora Ferro notaio

Copia informatica conforme a documento redatto su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette per uso Registro Imprese.
Atto esente da bollo.
Milano, li 12 dicembre 2019